

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**in funzione di Giudice del Lavoro**  
**Ricorso ex art. 409 – 414 c.p.c.**  
**con ISTANZA CAUTELARE**

per:

**ROCIOLA Rosana** nata a Parigi il 13.10.1968, C.F. RCLRSN 68R53 Z110W, residente a Salerno in via San Nicola di Pastena, 7 elettivamente domiciliata a Salerno in via R. De Martino 10, presso lo studio dell'avv. Bruno Napoli (C.F. NPL BRN 68T07 H703Q) che la rappresenta e difende, come da procura allegata al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e dell'art. 10 DPR 123/2001 (il quale, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 089 238808 ovvero all'indirizzo di p.e.c.: [avvbrunonapoli@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvbrunonapoli@pec.ordineforense.salerno.it))

contro:

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano a Milano in via Freguglia 1 – pec: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

**M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano

**M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X - Ambito territoriale di Milano**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Milano

**OGGETTO: Domanda di trasferimento - anno scolastico 2016/2017**

**In fatto**

1. La ricorrente, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 14.9.2015, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola, in quanto inserita nella Graduatoria ad Esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente della scuola Primaria, posto Sostegno minorati psichici, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c. Pertanto, in data 15.9.2015 stipulava con il MIUR il contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 (cfr. contratto *allegato 1*)

2. Il citato contratto assegnava la ricorrente per l'anno scolastico in corso presso l'I.C. Filzi di Milano e prevedeva, altresì, in conformità con la normativa vigente e con i passaggi posti in essere dalla Legge 107/2015, che la ricorrente avrebbe dovuto assumere servizio a decorrere dal 1.9.2016 presso la sede definitiva assegnata attraverso le operazioni di mobilità, di prossimo esperimento.

3. In data 8.4.2016 veniva pubblicata dal MIUR Direzione Generale Personale della Scuola la nota prot. 9520, avente ad oggetto: “*Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016*”

La nota, o meglio, l'ordinanza e il CCNI allegati, davano il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'anno scolastico 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorreva presentare le domande e con la scansione di tutti i passaggi successivi, comprese le modalità di assegnazione delle cattedre nell'ambito delle operazioni di mobilità.

In particolare, restringendo l'analisi alla posizione della ricorrente, i riferimenti normativi ed operativi erano costituiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016 (al quale l'ordinanza medesima rimanda).



4. Le operazioni di mobilità prevedevano due fasi distinte: nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) sarebbero stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si sarebbe proceduto ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali.

La ricorrente, secondo quanto previsto dalla legge 107/15 e come richiamato dal contratto di assunzione, avrebbe dovuto partecipare alla seconda fase, precisamente alla fase c), che avrebbe riguardato i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.

Il termine per la presentazione della domanda era fissato per il 3.6.2016, per cui l'istante, in data 30.5.2016, ha tempestivamente presentato al domanda di mobilità per l'assegnazione all'ambito a livello nazionale). La tempestività e correttezza della domanda è documentata dalla lettera di notifica inviata il successivo giorno 21 dal MIUR sulla posizione individuale presente nel sito internet ministeriale, pagina Istanze on line. (all.2 a e b)

**5. Va subito precisato che la domanda presentata dalla ricorrente reca tutte le informazioni idonee per una corretta valutazione dei titoli.**

In particolare, per quanto si dirà appresso, vanno evidenziati i seguenti elementi:

- **il punteggio di riferimento costituito dal punteggio base di n. 40 punti** e dal punteggio aggiuntivo di ulteriori n. 6 punti, riconosciuti per il ricongiungimento al coniuge, (da considerarsi, nell'ambito della mobilità, solo nel comune di residenza della richiedente) (cfr. pagina 1 della domanda all. 2b);

- i titoli conseguiti;

- il possesso dei titoli

- le preferenze territoriali con indicazione degli ambiti nazionali in ordine di preferenza. Si precisa, in virtù di quanto si dirà appresso, che in posizione 30 e 31 figurano Lazio 1 e 2

**6.** Con nota del 29.7.2016 il MIUR informava sul proprio sito di aver diffuso gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria e che i relativi bollettini erano stati inviati agli Uffici Scolastici Regionali per la pubblicazione.

Successivamente l'istante riceveva la mail sulla casella di posta istituzionale del sito istruzione.it, con la quale le veniva comunicato il trasferimento nell'ambito territoriale Lombardia 22 in provincia di Milano in virtù del decreto 11164 dell'USP Milano del 29.7.2016 (cfr. all. 3 a, b e c).

**7. In data 29.7.2016, l'Ufficio VI del MIUR Ambito Territoriale di Roma dell'U.S.R. Lazio, pubblicava il decreto n. 15992 con il bollettino/elenco dei trasferimenti relativi alle medesime fasi B, C e D della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, come pervenuto dal MIUR (all. 4 decreto ed elenco).**

Orbene, **da una consultazione dell'elenco, la ricorrente apprendeva che numerosi docenti assunti a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento contestualmente a lei nell'anno 2015/2016 in possesso di un punteggio sensibilmente inferiore al suo, risultavano trasferiti a Roma in Ambiti indicati dalla ricorrente stessa nella domanda.**

**8.** Di seguito, si riportano i nominativi di alcuni docenti trasferiti negli ambiti Lazio 1 e 2

Cognome	Nome	Data Nascita	Provincia Destinazione	Ambito	Fase	Punteggio
PETRUZZIELLO	Katiusha	23.8.81	Roma	LAZIO AMBITO 0001	C	40,00
SATURNO	Cinzia	18.12.1967	Roma	LAZIO AMBITO 0001	C	39,00
CALIO'	Pasquale	4.5.1977	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	12,00
CONTE	Debora	28.12.1985	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	23,00
CENTOLA	Simona	12.7.1980	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	24,00



D'ELIA	Arianna	20.10.1988	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	1,00
DI LORENZO	Livio	12.2.1972	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	12,00
FILICE	Laura	13.9.1982	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	31
ALTOBELLI	Michela	17.2.1981	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	29
MANDOLESI	Susanna	2.12.1987	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	3
PACE	Giovanna	2.3.1985	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	31
PRISCO	Luigi	30.7.1969	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	19
SCHIAVONE	Mariateresa	6.4.1988	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	27
TRONCA	Maria Valentina	8.5.1986	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	27
ZEVI	Giovanna	15.12.1977	Roma	LAZIO AMBITO 0002	C	12

Ci si riporta al bollettino trasferimenti che si produce (All.4), con la precisazione che il suindicato elenco è indicativo ma non esaustivo del numero dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

**All'uopo si deposita elenco riepilogativo (all.5) con l'indicazione di tutti i docenti assunti nelle stesse operazioni dall'U.S.P. Lazio con punteggio inferiore a quello della ricorrente, con la specificazione che nell'ipotesi di parità di punteggio, prevale il docente di età anagrafica maggiore.**

Va precisato che trattasi di docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica dell'istante in quanto:

- a) sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016;
- b) sono stati immessi in ruolo dalla graduatoria ad esaurimento e non dal concorso;
- c) non sono in possesso di Precedenze previste dall'art. 13 del CCNI dell'8.4.2016 (legge 104/92 ed altro).

Ed infatti, l'assunzione nell'anno scolastico 2015/2016 e l'immissione in ruolo dalla G.A.E. e non dal concorso si rileva dalla consultazione dei bollettini trasferimenti allegati

Si precisa, altresì, che i suindicati docenti non sono in possesso di Precedenze di cui all'art. 13 del CCNI (che avrebbe consentito loro di sopravanzare la ricorrente pur con un punteggio inferiore) come si evince dagli elenchi che specificano le precedenze, laddove esistenti (cfr. all. ti citati).

**9.** L'istante ha anche proposto sia il reclamo sia il tentativo di conciliazione (all. 6 a e b), il primo rimasto inevaso, il secondo definito con un verbale negativo poichè alla ricorrente era stato proposto un ambito nella Regione Emilia Romagna (ancor più lontano dal luogo di residenza).

#### **In diritto**

**a-** Come anticipato in premessa, il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016. L'ordinanza, che disciplina le operazioni di mobilità è stata adottata seguendo le prescrizioni dettate dalla legge 107/2015 (cd. buona scuola) con la quale fu dato il via ad un piano di assunzioni, attuato nell'anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente. **L'Ordinanza Ministeriale n. 241/16** (di cui si deposita stralcio con le norme attinenti alla fattispecie - all. 7) richiama espressamente quanto previsto dal **Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016** (si allega stralcio - all. 8), dandone attuazione.

La ricorrente, assunta dalle graduatorie permanenti, ha partecipato alla fase C prevista dall'art 6 del CCNI per tutti gli ambiti nazionali

**a-1 Ordinanza Ministeriale n. 241/16 (norme applicabili alla fattispecie)**

Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità,



muovendo dall'O.M. 241/16 che, all'art. 3, prevede che "i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17". All'art. 8 si prevede che "I docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province.."

All'art. 9, comma 10, si stabilisce che "Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali."

All'art. 9, comma 17, si afferma il criterio della vicinorietà, in virtù del quale nell'ipotesi di indicazione incompleta delle province, l'assegnazione del docente sarebbe stata effettuata tenendo conto della catena di vicinanza tra gli ambiti indicati: "Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M."

#### **a-2 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8.4.2016**

Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute nel "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017" sottoscritto l'8.4.2016 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

Le norme di riferimento sono le seguenti:

L'art. 2 rubricato destinatari, nel quale, al comma 3, si prevede espressamente che " **I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. ...**"

L'art. 6 -, rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

In particolare, si riporta integralmente la fase c), rilevante nella fattispecie.

#### **"FASE C**

**1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da**



**GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ...”**

L'art. 8 stabilisce i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.

L'art. 9 è specifico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

L'art. 17 disciplina le modalità di gestione del contenzioso, prevedendo il reclamo entro 10 giorni.

**Infine, l'allegato 1 ripercorre tutte le fasi della mobilità, ripercorrendo l'ordine delle operazioni dei movimenti, e precisando che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto:**

**“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI**

*Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:*

*a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*

*b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*

*b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*

*c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*

*d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*

*e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza*

***Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica***

***I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”***

**b-** Così riprodotto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sedi scolastica, atteso che le è stato assegnato l'Ambito Territoriale di Milano, distante centinaia di chilometri dalla città di residenza (e peraltro non indicata in domanda), laddove vi era la disponibilità di cattedre nella città di Roma, inopinatamente assegnate a docenti titolari di punteggio inferiore rispetto al suo.

Come detto, l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovavano nella medesima posizione giuridica, ferma la distinzione delle fasi, era quello del punteggio più alto.



Lo stesso contratto collettivo integrativo cui rinvia l'ordinanza ministeriale, pur non essendo necessario (*non si comprende quale altro criterio avrebbe potuto adottarsi*), precisa che le posizioni in graduatoria vada stabilita sulla base del punteggio più alto.

Di contro l'Amministrazione, invocando un non meglio precisato "algoritmo" che avrebbe gestito le operazioni assicurando la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta ed istanza da parte degli interessati, nonostante fosse stato segnalato da più parti la fallacia di detto sistema. E', in sostanza, evidente che un sistema computerizzato non possa che dare risultati errati qualora si inseriscano parametri non corretti e, probabilmente, è ciò che si è verificato nella fattispecie. Stupisce, però, che l'amministrazione sia rimasta inerme e non abbia voluto correggere gli errori effettuati, addirittura spingendosi ad affermare che il reclamo proposto dall'istante (e da tanti altri docenti) non sarebbe stato preso in considerazione, nonostante fosse stato previsto dall'art. 17 del CCNI che il MIUR medesimo ha sottoscritto.

### **ISTANZA CAUTELARE**

#### **Fumus boni iuris**

Nella fattispecie in esame emerge, più che il *fumus*, l'evidente fondatezza della domanda. In merito, ci si riporta a quanto dedotto in fatto ed in diritto circa i motivi di ricorso con l'indicazione delle violazioni e delle illegittimità poste in essere.

#### **Sul periculum in mora**

Il ricorrente, in attesa della definizione del giudizio nel merito, patirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.

Il *periculum* è ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza del ricorrente e la sede di assegnazione che costringerebbe l'istante a trasferirsi a circa mille chilometri di distanza dalla residenza familiare, con notevole pregiudizio anche all'educazione dei figli.

Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività di diritti costituzionalmente assicurati e tutelati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per il ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove le sue ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,  
**chiede**

che il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro:

#### **I. IN VIA CAUTELARE**

**ai sensi degli artt. 700 c.p.c. voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie,** previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, *in parte qua*: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale di Milano Lombardia 22 del 29.7.2016; b) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016



dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Roma, allegato al decreto n. 15992;

**ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito territoriale "Lazio 001" ovvero in subordine all'Ambito "Lazio 002" ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.**

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

**II. NEL MERITO**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

**in accoglimento della domanda e** previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, *in parte qua*: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale di Milano Lombardia 22 del 29.7.2016; b) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Roma, allegato al decreto n. 15992;

**ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito territoriale "Lazio 001" ovvero in subordine all'Ambito "Lazio 002" ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.**

Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patienti.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile.

**In via istruttoria si producono i seguenti documenti:**

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. a e b Domanda di mobilità per l'assegnazione all'ambito a livello nazionale convalidata dal MIUR;
3. a e b e decreto MIUR USP Lombardia con stralcio bollettino trasferimenti e mail MIUR di notifica trasferimento
4. Decreto 15992 USP Roma con il bollettino/elenco dei trasferimenti relativi alle medesime fasi B, C e D della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;
5. Elenco docenti trasferiti all'USP di Roma con punteggio inferiore a quello della ricorrente
6. a,b e c: reclamo e ricorso per conciliazione
7. Ordinanza Ministeriale n. 241/16.
8. Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016

Salerno, 31.8.2016

avv. Bruno Napoli

